

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Ordinanza del Sindaco

N. 15 DEL 24-04-2019

Oggetto: TUTELA DELL'ABITATO. PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

DATO ATTO che con l'avvicinarsi della stagione estiva assume, come ogni anno, particolare importanza nel centro abitato il fenomeno della riproduzione e della diffusione di insetti nocivi, in particolare di ZECHE e ZANZARE, che potrebbero creare le condizioni per il verificarsi di malattie infettive;

CONSIDERATO che tale fenomeno è da imputarsi alle condizioni climatiche, che ne favoriscono la moltiplicazione e diffusione, oltreché al degrado dell'ambiente urbano;

CONSIDERATO che ragioni di carattere igienico-sanitario e ambientale impediscono di fare interventi generalizzati e ripetuti con insetticidi;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi a contenere la diffusione e il proliferare delle infestazioni da questi sopracitati pericolosi parassiti, disponendo l'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana, in particolare nelle prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto altresì conto della possibilità di innesco di incendi con l'approssimarsi della stagione estiva;

PREMESSO CHE periodicamente pervengono segnalazioni da parte di cittadini riguardanti lo stato di incuria ed abbandono di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti ricettacolo di rifiuti, erbe incolte e dimora stabile di insetti e di altri animali;

PREMESSO CHE nei terreni aventi i fronti su strade comunali, spesso, siepi e rami sporgono sulla pubblica via determinando problemi per la viabilità;

CONSIDERATO che il presente atto è determinato da valutazioni oggettive di tutela della pubblica salute, dell'igiene e dell'ambiente;

RICHIAMATE le prescrizioni regionali antincendio con validità triennale 2017-2019 di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio boschivo;

VISTO l'art. 16 L.R. 18 maggio 1994 n. 21 sulle modalità di custodia degli animali;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L. 21 Novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";



VISTO il D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;

VISTI gli artt. 192 e 255 del D. Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;

ORDINA

1. È VIETATO PASCOLARE E TRANSITARE CON BESTIAME da allevamento nell'abitato e per un raggio di almeno 500 mt. dal perimetro urbano;
2. I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI sono tenuti a:
 - provvedere al trattamento antiparassitario e alla cura degli stessi animali;
 - provvedere alla costante pulizia dei cortili e allo smaltimento, con frequenza giornaliera, degli escrementi e delle urine;
 - impedire il loro vagabondare in libertà nelle strade e negli spazi pubblici o aperti al pubblico;
3. I PROPRIETARI E CONDUTTORI di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte e di aree industriali dismesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i proprietari di depositi all'aperto e, in genere, di aree non edificate DEVONO PROCEDERE alla loro manutenzione tenendole costantemente sgombre da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi altro tipo di rifiuto;
4. I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI FONDI sono obbligati, come prescritto dal Codice della Strada, a tenere opportunamente regolate le siepi vive e a tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità nelle medesime strade ed eliminare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse.
5. È VIETATO, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana, senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.
6. A CHIUNQUE SPETTI di procedere con assoluta immediatezza ai predetti interventi di pulizia che dovranno essere comunque effettuati non oltre il 1 Giugno 2019. In caso di inosservanza sarà applicato il regime sanzionatorio.
7. I PROPRIETARI O POSSESSORI di aree incolte all'interno del centro abitato e di terreni agricoli adiacenti all'abitato DEVONO PROVVEDERE allo sfalcio delle erbe infestanti, cespugli, sterpaglie, che ricoprono i predetti luoghi, o in alternativa all'aratura superficiale (25 – 30 cm.) e al rivoltamento delle zolle, in modo da consentire l'interramento delle zecche e la loro conseguente eliminazione.

I soggetti sopra indicati dovranno effettuare le normali operazioni di pulizia e provvedere a proprie spese a periodici trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti.

8. LA PRESENZA DI INSETTI E ANIMALI NOCIVI, in particolare di zecche, zanzare e ratti, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Tecnico Comunale o all'Ufficio di Polizia Locale per l'avvio della procedura di intervento con segnalazione alla ASL n. 8 di Cagliari e al Centro Antinsetti, che provvederà ad eseguire, in tempi accettabili per la salvaguardia dell'igiene pubblica, la disinfestazione e la derattizzazione necessaria per l'eliminazione mirata dei focolai sia negli spazi aperti che negli edifici pubblici.

DISPONE CHE

- a) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio, durante il periodo dal 1 Giugno al 31 Ottobre 2019 è prevista una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi della Legge 21 Novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 Aprile 2016, n. 8;
- b) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti non pericolosi e non ingombranti è prevista una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 155,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti pericolosi e ingombranti è prevista la sanzione pecuniaria da € 105,00 ad € 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) l'inosservanza alle rimanenti disposizioni del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dal Regolamento Comunale in materia approvato dal Consiglio Comunale;

A carico degli inadempienti, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p.

DEMANDA

Agli organi di Polizia il puntuale controllo sull'osservanza delle norme contenute nel presente provvedimento che entrerà in vigore con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 3 c. 4 L. 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per interesse o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso a:

- Polizia Locale - SEDE
- Ufficio di Segreteria - SEDE
- Ufficio Tecnico Comunale - SEDE
- Provincia di Cagliari Settore Ambiente

Ordinanza del Sindaco n.15 del 24-04-2019 COMUNE DI VILLASPECIOSA



Il Sindaco
Gianluca Melis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
Lì al

Il Sindaco
Gianluca Melis